

Quindi io non faccio che questa raccomandazione, cioè, che nel regolamento si stabilisca una tariffa per regolare questi rapporti fra emigranti ed agenti.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

De Zerbi, relatore. Poichè l'onorevole Giampietro non fa una proposta concreta, ma raccomanda soltanto al Governo, che, nel fare il regolamento, studii il quesito che egli ha posto, la Commissione non ha nulla da opporre alla raccomandazione fatta dall'onorevole Giampietro.

Presidente. L'onorevole Costa Alessandro ha proposto un'aggiunta a questo articolo, del tenore seguente:

“ Tale ammenda sarà per la metà devoluta a beneficio dell'emigrante od emigranti a cui danno fu percepito il compenso o mediazione. ”

L'onorevole Costa Alessandro ha facoltà di parlare.

Costa Alessandro. Brevissime parole saranno sufficienti a dimostrare le ragioni che mi hanno spinto a proporre questa aggiunta all'articolo 10 del disegno di legge.

Alla disposizione che molto opportunamente, secondo me, la Commissione e il Governo propongono affinchè sia applicata una multa a quegli arruolatori i quali, oltre il compenso che ricevono dalle Società di navigazione, volessero anche prendere mediazioni o compensi dai poveri emigranti, io stimerei opportuno di aggiungerne un'altra per dire che metà di tale ammenda andrà devoluta a beneficio di quegli emigranti a cui danno fu percepita la mediazione od il compenso.

A me pare che questa proposta sia eminentemente pratica. Difatti, se ad un povero contadino il quale ha esaurito tutte le proprie risorse per poter ricavare quel tanto che è necessario a pagare il suo trasporto in America, e che si trova in quello stato d'indolenza che è proprio dei nostri emigranti, si dirà di denunciare l'agente che ha esatto da lui un compenso illecito, la risposta credo che sarà sempre questa: il contadino si stringerà nelle spalle, e dirà: che me ne viene? I denari che ho spesi non ritornano più in mia tasca; per di più, se denuncio questo agente, molto probabilmente esso può usare delle rappresaglie contro la mia famiglia, contro la donna e i bambini che lascio in Italia; e in ogni caso sarà il Governo che prenderà il decuplo della somma che io ho pagata, senza che io ci guadagni niente.

Se, al contrario voi direte a questo contadino: denunciate l'agente, e voi non prenderete solamente la somma che avrete pagata, ma anche la metà dell'ammenda, allora vedrete che il contadino, il quale sa molto bene il calcolo del tornaconto, e che a questo calcolo sacrifica, pur troppo, ogni altro sentimento, accorrerà subito presso la Commissione a denunciare l'agente.

Lo spirito di questa mia proposta è, insomma, di favorire il modo agli emigranti di denunciare questi speculatori alla Commissione, affinchè questa, applicando l'ammenda sul prezzo esatto, ne dia la metà ai poveri emigranti. Queste sono le ragioni che mi hanno indotto a proporre la mia aggiunta. Ed io prego la Commissione di accettarla, inquantochè essa è diretta a diminuire la emigrazione, questa brutta carie che toglie alla nostra agricoltura le sue braccia migliori.

Presidente. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Costa Alessandro?

De Zerbi, relatore. Sono dolentissimo di dover dichiarare all'onorevole Costa Alessandro che non possiamo accettare il suo emendamento, e ne dirò subito le ragioni.

L'articolo 10 stabilisce che non è dovuto dall'emigrante al sub-agente, od all'agente, alcun compenso per mediazione, o per altro titolo. Ciò che vuol dire? Che sarà restituita la somma all'emigrante, allorchè si provi essere stata indebitamente riscossa. Tutto ciò è nelle regole di diritto.

Il Governo ha poi proposto di aggiungere che, oltre il restituire l'indebitamente riscosso, l'agente o sub-agente debba pagare un'ammenda ragguagliata al decuplo della somma riscossa. Ora, se voi fate sì che l'emigrante, è il solo testimone a carico, autorevole, che possa essere ascoltato in giudizio arbitrale, abbia interesse a far condannare l'agente od il sub-agente, perchè egli piglierà la metà di questa grossa ammenda, noi avremo una quantità di denunce, denunce interessate, e non vi sarà alcun criterio di giustizia nel giudizio arbitrale, criterio di giustizia che dobbiamo richiedere dal momento che abbiamo istituito un giudizio arbitrale con procedura sommaria.

Spero che queste ragioni persuaderanno l'onorevole Costa Alessandro a non insistere nel suo emendamento.

Presidente. Se l'onorevole Costa Alessandro insiste, metterò a partito il suo emendamento.

Costa Alessandro. Non voglio insistere ulteriormente, ma a me pareva che le mie ragioni fossero buone. D'altronde, se è vero che la sola